



IL SINDACO

Constatato

-che in occasione del Carnevale vengono poste in vendita bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti chimici maleodoranti e scherzi di carnevale a base di inchiostro o altro;

-che i suddetti prodotti possono arrecare danni, anche irreversibili, alle persone, alle cose loro appartenenti, all'ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della città di Portici;

Dato atto

-che i materiali sopra descritti vengono usati con particolare leggerezza ed imperizia soprattutto in luoghi pubblici e che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e *fatta* salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone;

Ravvisata l'opportunità di vietare l'uso dei prodotti in questione ed assumere tale disposizione negli interessi della sicurezza pubblica della popolazione;

Ritenuto di vietare la vendita, la distribuzione e l'utilizzo di bombolette spray imbrattanti, di fialette a base di componenti chimici maleodoranti e di scherzi a base di inchiostro o altro;

VISTI:

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; il D. Lgs. **30/4/1992** n. 285;

lo Statuto dell'Ente;

Il Regolamento di Polizia Municipale;

ORDINA

Che a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e **fino al 21 febbraio 2010**, è vietata la vendita, la distribuzione e l'uso in pubblico, su tutto il territorio comunale, di bombolette spray imbrattanti, di fialette a base di componenti chimici maleodoranti e scherzi a base di inchiostro o materiali simili.

E' vietato altresì, in luoghi pubblici, l'uso ed il lancio di uova, di farina, di agrumi, di buste contenenti liquidi e di quant'altro possa arrecare danni alle persone, alle cose loro appartenenti, all'ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della città di Portici. Per gli eventuali danni cagionati da persona minore ovvero incapace, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile, il risarcimento è dovuto dai genitori o da chi ne esercita le veci.

AVVERTE

Che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'an. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria di €25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Alle Associazioni di categoria;
- Al Comando Vigili Urbani per il controllo dell'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A tutte le forze di polizia presenti sul territorio;

Della presente ordinanza sia data la massima diffusione sul territorio cittadino attraverso pubblicità fonica con automezzo comunale.

Dalla Casa Comunale, li

SINDACO
Dott. Vincenzo Cuomo